

CAPITOLATO GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente Appalto, le norme e le condizioni generali che disciplinano l'affidamento da parte dell'A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici - dei servizi specificati al successivo art. 2.

Art. 2 - SERVIZIO IN APPALTO

Il servizio affidato in appalto, in applicazione del presente Capitolato, riguarda la pulizia di locali, mezzi, rifornimento, rabbocco liquidi, movimentazione mezzi, battitura gomme e gestione aree verdi, parcheggi, il tutto secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale, nonché la fornitura di tutti i detergenti, carta asciugamani, carta igienica, sacchetti per rifiuti ed altri strumenti e materiali di consumo e attrezzature varie che dovessero rendersi necessarie.

Nel Capitolato Speciale saranno precisati i mezzi, le aree e i locali nei quali l'impresa dovrà espletare il servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto un monte ore annuo non inferiore a n. 20.000

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del servizio a lui affidato in appalto, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente.

L'A.T.P. ha, in ogni caso, la facoltà di intervenire in ordine alla predetta organizzazione, in relazione alle esigenze del servizio ed alle caratteristiche dell'impianto.

L'organizzazione, oltre alle normali esigenze, deve tempestivamente adeguarsi ad eventuali maggiori necessità stagionali od eccezionali, in modo da assicurare il servizio in ogni evenienza.

L'Appaltatore, od un suo incaricato designato dallo stesso ed accettato dall'A.T.P., dovrà frequentemente compiere sopralluoghi sul posto di lavoro per accertarsi che tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore stesso siano adempiuti e per assicurare, in ogni occasione, il buon andamento del servizio.

Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Appaltatore debbono essere rese nel completo rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, con sollecitudine e senza arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente A.T.P.

La movimentazione mezzi all'interno del deposito dovrà essere effettuata esclusivamente da personale dell'impresa appaltatrice idoneo alla guida (Patente D). Gli addetti a tale servizio dovranno obbligatoriamente fornire, all'Ufficio Tecnico Aziendale, copia della patente posseduta in corso di validità.

L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte del personale dipendente, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio appaltato adeguandosi, peraltro, alle eventuali disposizioni dell'A.T.P.

L'espletamento del servizio affidato in appalto dovrà essere eseguito, ove previsto, negli orari indicati nel Capitolato Speciale All. B); tuttavia A.T.P., in relazione alle necessità specifiche che dovessero insorgere, potrà chiedere interventi in fasce orarie diverse rispetto a quelle indicate, ovvero in fasce diverse rispetto a quelle individuate dall'Appaltatore senza che ciò comporti maggiori oneri.

Art. 4 - SOPRALLUOGHI E INFORMAZIONI


Le Imprese concorrenti possono effettuare, a loro cura e spese, tutti i sopralluoghi che riterranno comunque necessari ed opportuni al fine di accertare qualsiasi circostanza che possa influire sui prezzi d'offerta; le ditte interessate dovranno inviare all'A.T.P., non oltre il 00.00.2015, all'indirizzo negoziale@pec.atpsassari.it, apposita richiesta contenente la ragione sociale e indirizzo della ditta partecipante, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione.

Le Imprese concorrenti potranno altresì richiedere tutte le informazioni supplementari che riterranno utili per la compilazione dell'offerta.

Sopralluoghi ed informazioni dovranno pertanto permettere alle Imprese concorrenti di essere a conoscenza di qualsiasi particolare, per cui l'impresa aggiudicataria non potrà mai, e per nessuna ragione, appellarsi ad imprecisioni ed insufficienza di dati del presente Capitolato per richiedere, durante od al termine del servizio, il riconoscimento di oneri non previsti in sede di offerta.

La ditta dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste e non potrà in alcun modo rilevare l'insufficienza del monte ore stimato o del corrispettivo offerto.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA I REQUISITI E GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE

1 

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio:

- l'elenco nominativo del personale che intende impiegare e si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto;
- apposita dichiarazione dalla quale risulti che i lavoratori utilizzati per eseguire l'appalto hanno i requisiti di legge previsti quali età, moralità, idoneità fisica;
- copia della patente di guida in corso di validità relativa al personale destinato alla movimentazione dei mezzi.

L'appaltatore dovrà fornire, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ciascun mese:

- turni di lavoro per ciascun addetto (orario inizio e fine turno);
- indicazione delle modalità e della tempistica degli interventi previsti (e concordati con A.T.P.) nel corso del mese.

Qualsiasi variazione dovrà essere prontamente comunicata al Funzionario A.T.P. preposto al controllo del servizio.

Il personale addetto ai servizi affidati in appalto deve:

- a) possedere i requisiti fisici e le capacità professionali per un soddisfacente espletamento dei servizi medesimi;
- b) essere accettato dall'A.T.P., la quale ha la facoltà di pretendere in ogni momento l'allontanamento di quei lavoratori che non ritiene di dover avere nel proprio ambito;
- c) essere informato dei rischi legati allo svolgimento dell'attività, come previsto dal D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza); questa informazione verrà completata, per quanto di competenza dell'A.T.P., ai sensi dell'art. 26 del succitato decreto.

L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito all'espletamento del servizio in appalto:

- a) quando è in servizio vesta decentemente;
- b) sia sempre munito di documento di riconoscimento valido ammesso dalla legge, nonché di apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'A.T.P.;
- c) tenga sempre un contegno corretto;
- d) consegni immediatamente tutti gli oggetti di qualsiasi genere o natura, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti nell'ambito dell'impianto o sulle vetture, al personale ausiliario addetto alla postazioni uscieri durante l'orario di servizio di detto personale; in caso contrario, dovrà farne consegna al personale di vigilanza addetto alla guardiola d'ingresso. Per ogni oggetto ritrovato e depositato verrà redatto, a cura del personale cui viene consegnato, apposito verbale con la descrizione e le circostanze del ritrovamento;
- e) segnali al rappresentante designato dall'A.T.P. le avarie, le mancanze e le altre anomalie che rilevasse nel materiale rotabile, negli impianti, nei beni immobili e mobili;
- f) sia dotato dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) in relazione alle attività svolte e si attenga alle disposizioni impartite mediante cartellonistica e le indicazioni contenute nel documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza).

È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale:

- a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo all'A.T.P. anche se interessati all'esecuzione del servizio in appalto;
- b) chiedere compensi o regalie;
- c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio appaltato;
- d) prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi dell'A.T.P.;
- e) usare gli apparecchi sonori e gli apparecchi radio installati sugli autobus;
- f) usare telefoni, personal computer, macchine elettroniche, calcolatrici, fotocopiatrici, lavagne luminose, ecc. di proprietà dell'A.T.P.;
- g) sostare o circolare all'interno del deposito fuori dall'orario di servizio.

Art. 6 – VARIAZIONE PRESTAZIONI

Per esigenze aziendali l'A.T.P. potrà richiedere all'Appaltatore, che rimane perciò obbligato ad eseguire, le varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 311 comma 4 del D.P.R. 207/2010, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Resta impregiudicata tuttavia la facoltà di questa stazione appaltante di ridurre la richiesta di prestazioni oltre il quinto qualora, per cause non dipendenti da A.T.P., dovessero cessare le gestioni dei parcheggi ad essa affidati in via temporanea o dovesse cessare l'attuale affidamento del servizio scuolabus.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CIRCA L'IMPIEGO DI ATTREZZI E MATERIALI

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, sarà tenuta ad esibire, presso la sede A.T.P., le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti che intenderà utilizzare, nonché tutte le attrezzature necessarie.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire i mezzi e gli attrezzi d'opera occorrenti per l'espletamento del servizio appaltato, per i quali si stabilisce quanto segue:



- a) i mezzi e gli attrezzi in parola dovranno essere di quantitativo sufficiente per fronteggiare le esigenze dell'appalto e possedere i necessari requisiti in relazione all'ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio cui vengono adibiti. Il loro impiego è subordinato al preventivo benessere dell'A.T.P.;
- b) i mezzi suddetti dovranno essere contrassegnati con il nome dell'Appaltatore e rispondere alle norme sulla sicurezza e di buona tecnica;
- c) qualora, per un qualsivoglia motivo, l'Appaltatore dovesse temporaneamente sospendere l'esecuzione dell'appalto affidatogli, l'Appaltatore stesso metterà a disposizione dell'A.T.P., per tutta la durata della sospensione, i mezzi e attrezzi in parola;
- d) l'A.T.P. non si costituisce in alcun modo depositario delle cose, degli attrezzi e dei mezzi di proprietà dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti che verranno a trovarsi nelle aree e nei locali di sua pertinenza, rimanendo la loro custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, senza responsabilità alcuna di A.T.P. per mancanze, sottrazioni, furti, manomissioni, distruzioni, ecc. dovute a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi.

Art. 8 - DIVIETO SUBAPPALTO, CESSIONE O SUBENTRO

È fatto divieto ricorrere al subappalto al di fuori dei limiti e alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. All'appaltatore è fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto a lui affidato con il presente appalto. La violazione di quanto sopra comporterà la risoluzione in tronco del contratto per colpa dell'appaltatore.

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

Nella sua qualità di datore di lavoro l'Appaltatore deve, a tutta sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative alla sicurezza ed igiene del lavoro e fornire al personale le dotazioni ed i mezzi di protezione individuale e collettiva. Quanto sopra dovrà essere effettuato in conformità a quanto segnalato dall'A.T.P. mediante la trasmissione di stralcio della valutazione dei rischi d'interesse dell'Appaltatore, conformemente all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e nel rispetto della cartellonistica installata.

Dovrà pure provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal CCNL per le Imprese di pulizie e Servizi integrati/Multiservizi in vigore alla data di scadenza dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel contratto collettivo stesso.

L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile verso l'A.T.P. dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti; il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime dall'anzidetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'A.T.P.

La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare i contratti e gli accordi di settore, nonché tutti gli adempimenti conseguenti.

La ditta affidataria inoltre dovrà coprire il fabbisogno della mano d'opera con quella già utilizzata con continuità nella precedente gestione.

Art. 10 - ACCERTAMENTI, CONTROLLI E TRATTENUTE

L'A.T.P. ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che, da parte dell'Appaltatore, siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'A.T.P. può effettuare direttamente accertamenti e controlli circa la tutela e il trattamento normativo ed economico del personale, indipendentemente da quelli di competenza degli Organi del Ministero del Lavoro.

L'Appaltatore è tenuto, se richiesto, a collaborare ai predetti accertamenti, senza far alcuna opposizione od ostruzionismo, ad esibire, su semplice invito, le giornaliere, i piani di lavoro, le scritture contabili e gli altri documenti che gli venissero richiesti.

Qualora l'A.T.P. rilevi, o l'Ispettorato del Lavoro o un Istituto Assicuratore segnali, l'inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi verso il personale dipendente, sia per quanto riguarda la corresponsione dei salari e degli altri emolumenti, sia per quanto concerne le assicurazioni obbligatorie e le previdenze in genere, potrà adottare i provvedimenti che riterrà opportuni a carico dell'Appaltatore - ivi compresa eventualmente la risoluzione in tronco



del contratto di appalto prevista all'art. 16 - potrà procedere a trattenute sui pagamenti in acconto e sul saldo, nonché all'incameramento del deposito cauzionale.

In caso di inadempienze salariali dell'Appaltatore verso il personale dipendente, l'A.T.P. dopo aver diffidato l'Appaltatore a dimostrare entro il termine stabilito nella stessa diffida, di aver adempiuto al pagamento delle mercedi dovute, può corrispondere in tutto o in parte, ai lavoratori impiegati nell'appalto, il corrispettivo giornaliero costituito dalla paga base e da ogni altra indennità giornaliera fissa sicuramente spettante ai lavoratori medesimi per il periodo cui si riferiscono le inadempienze.

A tale scopo l'Appaltatore è obbligato a fornire i dati e i documenti relativi e tutte le altre indicazioni che l'A.T.P. ritenesse opportuno richiederli.

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse al suindicato obbligo, l'A.T.P. non assume alcuna responsabilità circa eventuali errori in cui dovesse incorrere per la corresponsione delle mercedi ai lavoratori.

Le somme pagate dall'A.T.P. per il suddetto titolo, fino a concorrenza dei crediti spettanti ai lavoratori, non potranno superare i crediti disponibili all'atto del pagamento e saranno recuperate sul corrispettivo di appalto.

La facoltà dell'A.T.P. prevista dai precedenti commi s'intende permanga anche dopo la cessazione delle prestazioni oggetto del contratto fin quando vi sia disponibilità dei relativi crediti.

Per le predette trattenute, come per ogni sospensione o ritardo nei pagamenti in dipendenza di quanto previsto dal presente articolo, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione, né avrà diritto, in nessun caso, a corresponsione di interessi o a risarcimento danni a carico dell'A.T.P.

Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'A.T.P. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti od alle loro cose nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto o in dipendenza dell'esercizio e del traffico e per qualsiasi altra causa anche estranea all'A.T.P.

Quando si verifichi un danno che derivi da evento dipendente dall'esercizio o dal traffico e che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, non possa considerarsi rientrante nel rischio ordinario attinente alla natura delle prestazioni ed all'ambiente in cui si eseguono, l'Appaltatore assume ogni responsabilità qualora risulti che ha concorso a determinare il danno e non dimostri che ha adottato ogni provvedimento, prescritto dal Capitolato o dal contratto o richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad impedire l'evento e ad evitare o limitare il danno, oppure non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che potessero derivare al personale od alle cose dell'A.T.P. od a terzi (comprese le cose di terzi presenti nelle aree A.T.P. a qualsiasi titolo), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'A.T.P. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa.

A garanzia delle responsabilità per danni causati nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà rilasciare per tutta la durata dell'appalto apposita polizza assicurativa con beneficiario A.T.P. con massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Art. 12 - SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO - PENALITÀ

Nel caso che l'Appaltatore durante il corso di validità del contratto sospenda per un qualsiasi tempo il servizio assunto o non l'esegua in modo regolare e completo, l'A.T.P. può provvedervi come crede più opportuno a spese, rischio e responsabilità dell'Appaltatore a carico del quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che l'A.T.P. sia costretta a adottare di conseguenza.

Qualora al verificarsi di astensioni dal servizio (totali o parziali) da parte del personale, l'Appaltatore non provveda a sostituire i lavoratori astenutisi con altro personale, e per ogni inosservanza dell'Appaltatore o del personale dipendente agli obblighi e condizioni contrattuali, l'A.T.P. applicherà le penalità di seguito riportate:

l'A.T.P. applicherà contro l'impresa appaltatrice, per ogni mancata od incompleta esecuzione delle operazioni di pulizia o altra attività richiesta, penalità estensibili, a seconda della gravità del caso, da € 300,00 fino al doppio del compenso giornaliero stabilito sulla base dell'importo di aggiudicazione.

L'applicazione delle norme del presente articolo, non esclude la facoltà da parte dell'A.T.P. di risolvere in tronco il contratto, né il suo diritto al risarcimento di eventuali danni.

L'importo delle penalità sarà trattenuto in sede di liquidazione delle competenze pattuite.

Art. 13 - FINANZIAMENTO - COMPENSI - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il servizio è autofinanziato.

L'A.T.P. provvederà a liquidare i compensi entro 60 giorni fine mese data fattura, mediante emissione di apposito mandato di pagamento, con costo a carico del beneficiario, sul conto dedicato, ai sensi della L. 136/2010, intestato alla contraente; a pena di nullità assoluta del contratto l'aggiudicataria assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di



pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'A.T.P. effettuerà le trattenute di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il mandato di pagamento, ove questo risulti superiore a € 10.000,00 (euro diecimila) l'A.T.P. dovrà accertare, nei modi consentiti dalla legge, che il beneficiario risulti in regola con il Fisco.

I suddetti pagamenti sono vincolati, come stabilito dall'art. 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 all'esibizione da parte dell'impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Mensilmente dovrà essere emessa una fattura con IVA ad esigibilità immediata nella quale dovranno essere riportati separatamente i costi relativi alle seguenti voci:

- a) pulizia e assistenza autobus, mezzi ausiliari, pulizia locali, tettoie e spazi aperti;
- b) pulizia e assistenza mezzi supplementari;
- c) pulizia e assistenza scuolabus (l'importo dovrà essere fatturato per dieci mesi - escluso luglio e agosto);
- d) gestione aree verdi;
- e) parcheggi.

Art. 14 - PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi e delle norme relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro.

A tale riguardo egli deve provvedere, a sua cura e spese, alle attrezzature, arredi e simili, in maniera rispondente alle norme sopraindicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni delle norme in parola, salvo quanto stabilito eventualmente in contratto sono di competenza dell'A.T.P. per quanto riguarda gli immobili, impianti fissi o incorporati facenti parte del patrimonio dell'Azienda stessa ed interessati dalle prestazioni affidate al contraente.

L'Appaltatore, però, è tenuto a segnalare all'A.T.P. gli eventuali lavori e forniture occorrenti per la rispondenza alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro di quanto di competenza dell'Azienda, nonché evidenziare le anomalie su impianti, macchinari, attrezzi e quant'altro di proprietà dell'A.T.P., che possano compromettere la sicurezza di persone o cose.

In presenza di dette anomalie, il personale dell'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione non di competenza che possa esporlo a rischi di qualsiasi genere. Sarà cura dell'A.T.P. intervenire prontamente per la risoluzione degli inconvenienti indicati.

Art. 15 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto d'appalto è fissata in mesi dodici; detta durata potrà essere prorogata, alle stesse condizioni, per ulteriori dodici mesi qualora le parti si accordino in tal senso almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi sopra indicati, il contratto d'appalto può essere risolto in tronco, a solo giudizio dell'A.T.P. e senza bisogno di alcuna formale intimazione ma con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore di fatto abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- b) quando incorra in gravi inadempienze agli obblighi assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- c) quando incorra in grave e provata indegnità.

Resta comunque salva la facoltà di A.T.P. di pretendere il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

Art. 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi tutti contemplati dal presente Capitolato e dal contratto, l'Appaltatore deve provvedere a versare prima dell'inizio del servizio la cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto dall'art. 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva dovrà essere mantenuta fissa nell'ammontare fino alla scadenza.

Essa, pertanto, va reintegrata ogni qualvolta l'A.T.P. operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'A.T.P. ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste all'art. 16.





**AZIENDA
TRASPORTI
PUBBLICI**

La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE

Le spese di stipulazione, di scritturazione e delle copie occorrenti del contratto sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono pure a totale carico dell'Appaltatore le spese per bollo, per tassa di registro ed accessori e per altre eventuali tasse ed imposte inerenti e conseguenti al contratto d'appalto.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del contratto, Foro competente è quello di Sassari.

8